

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2493)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 2457)*

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, DURAND DE LA PENNE e SCIOLIS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1963*

Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero che esercita la tutela e la vigilanza sull'Ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro Ente del personale di ruolo già collocato a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda.

In tal caso il personale stesso è sistemato nei ruoli del nuovo Ente con le modalità appresso indicate.

Il personale di ruolo, già dipendente dagli Enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, reimpiegato presso gli Enti di assegnazione, viene collocato in ruolo e può essere sistemato anche nella posizione di soprannumero. Al personale sistemato in soprannumero che è iscritto in un ruolo parallelo ad esaurimento, viene riconosciuto a tutti gli effetti, lo stato giuridico

ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria e anzianità nel ruolo organico dell'Ente stesso.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo e senza demerito, è assicurato uno sviluppo di carriera parallelo a quello di cui gode il personale in organico nell'Ente medesimo, avente grado ed anzianità uguali. Esso consegue le stesse promozioni, pur rimanendo in soprannumero.

Le istanze per i trasferimenti, di cui ai commi secondo e terzo, devono essere prodotte entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

All'articolo 6 viene aggiunto il seguente comma quinto:

« Nei confronti del personale già in servizio presso Enti pubblici, assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli Enti medesimi, si prescinde, ai fini della regolamentazione del trattamento di quiescenza di cui al comma precedente, dall'esistenza di una polizza assicurativa ».